



REGOLAMENTO INTERNO COMITES TOKYO - FUJI

Istituito in base alla Legge n. 286 del 23 ottobre 2003 e alle norme, disposizioni e indicazioni ministeriali

Indice

PREMESSA

1. IL COMITES

2. COMPITI DEL COMITES

3. RUOLI

3.1 PRESIDENTE

3.2 IL VICEPRESIDENTE

3.3 L'ESECUTIVO

3.4 IL SEGRETARIO

3.5 CONTABILITÀ E FINANZA

3.6 DECADENZA E SOSTITUZIONI DEI CONSIGLIERI

3.7 DECADENZA DELLE CARICHE

4. RIUNIONI

4.1 CONVOCAZIONI

4.2 ORDINE DEL GIORNO

4.3 VALIDITÀ DELLE SEDUTE

4.4 PARTECIPAZIONE DA REMOTO ALLE SEDUTE

4.5 DELIBERE DEL COMITES

4.6 VERBALI

4.7 RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO

4.8 SEDE DELLE SEDUTE

4.9 TRASPARENZA

5. APPROVAZIONE DELLE SPESE

6. BILANCI

6.1 BILANCI PREVENTIVI

6.2 REVISORI DEI CONTI

6.3 REVISIONE E CERTIFICAZIONE

7. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

PREMESSA

Il Comitato degli Italiani all'Estero della circoscrizione consolare di Tokyo (di seguito Comites) è organo di rappresentanza degli Italiani all'estero nei rapporti con le autorità diplomatico-consolari e con quelle locali giapponesi.

Per conferire al Comites operatività ed efficacia, vista l'esigenza di chiarire compiti e funzioni di ciascuno dei suoi organi, così come di regolamentare i rapporti e le responsabilità nel rispetto della Legge, il Comites di Tokyo adotta il seguente regolamento.

Art. 1. IL COMITES

- Il Comites di Tokyo è formato da 12 membri.
- Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.
- Il Comites di Tokyo è ente di diritto pubblico istituito e disciplinato dalla legge italiana, destinatario di contributi di finanza pubblica e soggetto alla vigilanza della Missione diplomatico-consolare di Tokyo.

Art. 2. COMPITI DEL COMITES

- Il Comites adempie a tutti i compiti che gli sono attribuiti dall'art. 2 della Legge.
- Il Comites contribuisce a individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunità di riferimento e promuove opportune iniziative.
- La sua attività si attua in collaborazione e in coordinamento con l'autorità consolare come sancito dalla Legge n. 286 del 23 ottobre 2003 (di seguito Legge) art. 2, nel rispetto delle leggi locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario.
- Elegge il Presidente e l'Esecutivo.
- Designa il collegio dei Revisori dei conti (art. 3, comma 4), composto da tre persone, due delle quali nominate dal Comites - esterne allo stesso - e una indicata dal Capo dell'Ufficio Consolare.
- Discute e approva i bilanci preventivi e consuntivi preparati dal responsabile della contabilità e vagliati in prima istanza dall'Esecutivo.
- Approva le stime di spesa.
- Approva e modifica a maggioranza assoluta il presente regolamento.

Art. 3. RUOLI

3.1 IL PRESIDENTE

- I poteri e le funzioni del Presidente sono definiti nell'art. 10 della Legge 286 del 23 ottobre 2003.
- È componente di diritto dell'Esecutivo, lo presiede, dispone gli ordini di pagamento e rimborsi delle spese approvate dall'Assemblea e autorizzate dall'Esecutivo.
- Convoca e presiede le riunioni del Comites e dell'Esecutivo e, dopo aver consultato i Consiglieri, ne stabilisce il luogo, la data, e l'orario.
- Riferisce al Comites sugli incontri avuti nell'espletamento della sua carica, porta a conoscenza i Consiglieri della corrispondenza ricevuta in qualità di Presidente e ne permette la visione a coloro che ne facciano richiesta.
- Il Presidente, oltre ai compiti stabiliti dalla Legge, firma i Bilanci preventivi e Consuntivi prima della loro invio al MAECI.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comites.
- In linea di principio il Presidente rappresenta il Comites alle funzioni ufficiali della comunità e partecipa a riunioni e manifestazioni inerenti alla carica, con autorità italiane e giapponesi.
- Il Presidente può delegare un Consigliere a rappresentare il Comites in eventi e manifestazioni.
- Il Presidente, in situazioni di particolare emergenza per la comunità italiana, può convocare un Esecutivo allargato o Riunioni di Comitato senza i regolari preavvisi.
- Il Presidente, in quanto intestatario del conto corrente del Comites, aggiorna ad ogni riunione lo stato di cassa.

3.2 IL VICEPRESIDENTE

- Il Vicepresidente assume le funzioni e i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di specifica delega da parte del Presidente.
- Se il Presidente decade o si dimette, egli ne assume i poteri fino alla seduta successiva, in cui verrà eletto un nuovo Presidente secondo le modalità previste dalla Legge.

3.3 L'ESECUTIVO

- Il Comites elegge un Esecutivo composto da un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della Legge 286 e del Disciplinare Comites.
- L'Esecutivo istruisce le Riunioni del Comitato e opera secondo le sue direttive.
- Autorizza le spese approvate dal Comitato e sottopone a votazione del Comitato i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Contabilità e Finanza prima che vengano inviati al MAECI.

3.4 IL SEGRETARIO

- La Segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato stesso.
- Il Segretario redige i verbali delle sedute in lingua italiana e, con la firma del Presidente, li tiene a disposizione del Comites e ne trasmette copia al Capo dell'Ufficio Consolare.
- Ogni Cittadino può prendere visione dei verbali che sono pubblici.

3.5 CONTABILITÀ E FINANZA

- La Contabilità e Finanza è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato stesso che predispone i bilanci preventivi e consuntivi e li sottopone all'Esecutivo.
- Aggiorna ad ogni riunione i Consiglieri sullo stato della Contabilità.
- Mette i libri contabili a disposizione dei Membri, dei Revisori dei Conti, delle competenti autorità e di chiunque ne faccia richiesta.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge, i libri contabili del Comites sono pubblici.

3.6 DECADENZA E SOSTITUZIONI DEI CONSIGLIERI

- Oltre a quanto previsto dall'art. 8 della Legge, costituiscono motivi di decadenza:
 - le dimissioni
 - il decesso
 - la perdita della residenza nella circoscrizione
 - la perdita della cittadinanza italiana
 - la perdita del diritto all'elettorato attivo
 - l'insorgere di motivazioni di ineleggibilità
- I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con decreto dell'autorità consolare secondo modalità del sopracitato art. 8, comma 3.

3.7 DECADENZA DELLE CARICHE

- Le cariche all'interno del Comites decadono su mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri e approvata dalla maggioranza assoluta del Comites.

Art. 4. RIUNIONI

4.1 CONVOCAZIONI

- La convocazione delle riunioni ufficiali, salvo casi d'urgenza, deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data della seduta stessa, precisando la data, l'ora e

luogo della seduta e l'ordine del giorno.

- Alle sedute possono partecipare, a titolo consultivo e a norma di Legge, anche esperti esterni in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
- L'invito agli esperti è deciso di volta in volta dal Comites con voto a maggioranza semplice.
- In situazioni di grave e particolare urgenza per la comunità italiana, tale da non permettere la convocazione in via ordinaria, il Presidente convoca una seduta straordinaria dopo aver informato tutti i Consiglieri del Comites.

4.2 TRASPARENZA

- Il Comites di Tokyo agisce in piena trasparenza e democrazia. La documentazione rilevante per l'attività del Comites, tra cui i verbali delle sedute, viene pubblicata sul sito ufficiale.
- A discrezione del Comites, alcune sedute possono essere aperte al pubblico, che partecipa senza diritto di intervento e di voto. Il pubblico ammesso non può introdurre nella sala apparecchi di registrazione di alcun tipo senza l'approvazione e l'autorizzazione della maggioranza dei Consiglieri presenti.

4.3 ORDINE DEL GIORNO

- La convocazione della seduta, deve contenere l'elenco degli argomenti che il Comites è chiamato a discutere e decidere.
- L'ordine del giorno (O.d.G.) è stabilito dall'Esecutivo, ma ogni Consigliere ha la possibilità di chiedere l'inclusione di argomenti.
- La richiesta di inclusione di nuovi argomenti avviene per iscritto prima della seduta o, in caso di urgenza, verbalmente all'inizio della stessa.
- Gli argomenti non trattati vengono automaticamente inclusi all'OdG della seduta successiva.
- L'O.d.G. deve contenere:
 - lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
 - l'elenco degli argomenti da trattare
 - un ultimo punto intitolato "Varie ed Eventuali"
- La documentazione relativa ai punti dell'O.d.G. deve essere inviata ai Consiglieri insieme alla convocazione.
- In casi eccezionali la documentazione deve essere disponibile almeno in apertura di seduta.

4.4 VALIDITÀ DELLE SEDUTE

- Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.
- La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.
- In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, il Consigliere decade dalla carica e viene sostituito a norma di Legge.
- L'assenza viene considerata giustificata se comunicata per scritto all'Esecutivo con almeno 48 ore di anticipo dall'ora in cui è indetta la seduta. In deroga a questa regola generale, il Comites può deliberare a maggioranza semplice di reputare giustificata un'assenza in presenza di appurata forza maggiore che impedisce la partecipazione del Consigliere in questione alla seduta.
- Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata dalle sedute deve essere riportata nel verbale.
- Le sedute del Comites sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

- In via ordinaria gli argomenti all'ordine del giorno sono esposti dal Presidente, da membri dell'Esecutivo appositamente incaricati, da un consigliere appositamente incaricato o che ne abbia richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno.
- Esaurito il dibattito, il Presidente mette ai voti la/e proposta/e avanzata/e.

4.5 PARTECIPAZIONE TELEMATICA ALLE SEDUTE

- Il Comites di Tokyo copre una circoscrizione consolare molto ampia. Per garantire un'efficace partecipazione di tutti i Consiglieri e per contenere i costi di gestione del Comites, lo stesso ritiene lecita la partecipazione alle sedute via videoconferenza, al pari della presenza fisica, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

4.6 DELIBERE DEL COMITES

- Salvo quanto diversamente previsto dalla Legge 23 ottobre 2003, n. 286, il Comites adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le votazioni avvengono per alzata di mano, in via ordinaria. Su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri presenti, il Presidente indice la votazione per appello nominale.
- La votazione nominale può svolgersi per scrutinio segreto su richiesta anche di un solo Consigliere. In quest'ultimo caso, i Consiglieri presenti alla seduta tramite videoconferenza potranno scegliere tra astensione e voto palese.

4.7 VERBALI

- Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario e registra:
 - la data, il luogo, l'ora di apertura e di chiusura della seduta
 - i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati
 - l'ordine del giorno
 - le eventuali modifiche apportate
 - le decisioni adottate con una presentazione delle relative motivazioni, nonché i risultati delle eventuali votazioni
 - le proposte respinte con le rispettive votazioni
- I verbali delle sedute del Comites sono inviati a tutti i Consiglieri entro 10 giorni dalla seduta. Ogni Consigliere presente alla seduta in questione ha la facoltà di formulare rilievi per iscritto riguardanti il contenuto della discussione in seduta, entro 7 giorni dalla presentazione del verbale.
- Il verbale viene approvato formalmente in apertura della seduta successiva. I verbali approvati nella stesura definitiva vengono consegnati e inviati sia ai Consiglieri del Comites sia al Consolato entro 20 giorni successivi all'approvazione.

4.8 RIMBORSO SPESE DI TRASFERIMENTO

- Non sono previsti rimborsi per spese di trasferimento inerenti alle riunioni di Comitato o di Esecutivo salvo le particolari condizioni citate al punto 11 del Bilancio Preventivo 2022.

4.9 SEDE DELLE SEDUTE

- Le sedute dei vari organi del Comites avvengono presso i locali messi a disposizione da ICCJ Camera di Commercio Italiana in Giappone o, su richiesta dello stesso, presso il Consolato Generale d'Italia.

Art. 5. APPROVAZIONE DELLE SPESE

- Le spese sono soggette a un doppio livello di approvazione. Il primo livello in forma di stima di spesa deve essere approvato a maggioranza semplice in sede di Comitato. Il secondo livello in forma di preventivo definitivo deve essere approvato in

sede di Esecutivo. Fanno eccezione gli oneri bancari al punto 9 del Bilancio Preventivo 2022 che non necessitano di alcuna approvazione e le spese di trasferimento al punto 11 del bilancio preventivo 2022 che richiedono la sola approvazione dell'Esecutivo.

Art. 6. BILANCI

6.1 BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO DEL COMITES

- In accordo con quanto disposto dal MAECI in tema di bilancio preventivo e rendiconto consuntivo, il Comitato, salvo diversa disposizione motivata dell'Assemblea o in casi urgenti del Presidente, approva il bilancio preventivo entro la fine del mese di giugno e il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di gennaio.

6.2 REVISORI DEI CONTI

- Il Comites elegge due Revisori dei conti, cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, a norma di Legge.
- Un terzo Revisore dei conti, designato dall'autorità consolare, assume la presidenza del collegio.

6.3 REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE DI BILANCIO

- La gestione annuale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- L'Esecutivo, a nome del Comites, convoca entro trenta giorni dalla fine della gestione annuale i Revisori dei conti per la verifica dei libri contabili e delle certificazioni del Bilancio Consuntivo.
- I Revisori dei conti devono consegnare al Comites entro sette giorni dalla data di revisione un verbale, avente validità di certificato, sullo stato di contabilità della cassa, sulla regolarità delle operazioni amministrative e sulla esattezza e corrispondenza dei calcoli riportati nel Bilancio Consuntivo.
- Il verbale dei Revisori dei conti deve essere consegnato ai membri del Comites in tempo utile per la presentazione del bilancio nei termini di legge (45 giorni dalla chiusura della gestione annuale).
- Il Presidente del Comites deve presentare il Bilancio Consuntivo, controfirmato nella scheda sintetica dal Collegio dei Revisori dei conti e accompagnato dal verbale di approvazione del Comites, dal verbale dei Revisori dei Conti, firmato dagli stessi, all'Autorità Consolare locale.

Art. 7. APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

- Le proposte di modifica a questo regolamento possono essere presentate per iscritto da ognuno dei 12 Consiglieri del Comites al Presidente, che ne informa l'Esecutivo.
- L'Esecutivo mette le proposte di modifica al regolamento pervenute all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comites.
- Per l'approvazione e la modifica di questo regolamento occorre la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica (7 persone).
- Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione.
- Le norme previste dal presente regolamento si applicano in quanto non contrastanti con la normativa vigente, tra cui le disposizioni della legge n. 286 del 23 ottobre 2003, del D.P.R. n. 395 del 29 dicembre 2003 e delle norme, disposizioni e indicazioni ministeriali.